



Arma dei Carabinieri



REGIONE
TOSCANA

ACCORDO QUADRO

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

CON SEDE IN VIALE ROMANIA N. 45, ROMA

NELLA PERSONA DEL COMANDANTE GENERALE, GEN. C.A. TEO LUZI

pec: crm23658@pec.carabinieri.it

E

LA REGIONE TOSCANA

CON SEDE IN PALAZZO STROZZI SACRATI PIAZZA DUOMO N. 10, FIRENZE

NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DOTT. EUGENIO GIANI

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

L'ARMA DEI CARABINIERI (di seguito denominata l'ARMA) e la REGIONE TOSCANA (di seguito congiuntamente indicate come "le PARTI"),

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma, così come definiti dall'articolo 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*", quale Forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'Arma nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana*”, che prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale;

VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “*Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale*”, e segnatamente l'articolo 3 che stabilisce che gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato;

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (*Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015*).

VISTA la legge regionale 14 marzo 2023, n. 11 (*Disposizioni in materia di modalità formative della polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020*).

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni in attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'Ordinamento Militare*”, che autorizza l'amministrazione della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che è in corso di revisione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2008, n. 49/R (*Regolamento ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”, relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale*);

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare, nell'esercizio delle rispettive competenze, una collaborazione volta a promuovere iniziative formative, al fine di accrescere le professionalità degli operatori della polizia locale nello svolgimento dei servizi di competenza territoriale e migliorare l'interoperabilità tra le componenti del sistema della pubblica sicurezza nazionale;

sottoscrivono il presente:

ACCORDO QUADRO

TITOLO I

Ambiti di collaborazione e referenti

Articolo 1

Oggetto e ambiti di collaborazione

- 1.1 Il presente Accordo quadro detta le linee guida per l'attività di collaborazione tra l'Arma e la Regione Toscana, relative alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
- 1.2 Le modalità attuative ed i costi delle relative attività sono definite mediante accordi operativi successivi.
- 1.3 Le aree di collaborazione riguardano l'organizzazione di attività formative/addestrative a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale (municipale e provinciale), anche con riferimento ai comparti di specialità dell'Arma afferenti alla sicurezza in materia di *sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, lavoro e legislazione sociale, patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale, codice penale e procedura penale, legislazione sugli stranieri, infortunistica stradale*, adeguando i programmi alle esigenze connesse con l'esercizio delle funzioni di polizia urbana, nonché sulle tecniche operative di intervento.

Articolo 2

Referenti

- 2.1 Per l'attuazione dell'Accordo quadro sono individuati quali referenti:
 - a. per l'ARMA, il Capo Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale, che si avvarrà:
 - del Capo Ufficio OAIO della Legione Carabinieri "Toscana";
 - del Capo Ufficio Addestramento del Comando delle Scuole e del Capo Ufficio Addestramento e Studi della Scuola Marescialli e Brigadieri;
 - del Comandante del Centro Addestramento della 2^a Brigata Mobile Carabinieri;
 - di qualificati rappresentanti delle Organizzazioni speciale, nonché forestale, ambientale e agroalimentare;

b. per la Regione Toscana, il Direttore Generale della Giunta, che si avvarrà:

- di qualificati operatori;
- dei rappresentanti della Regione Toscana nel CdA della formazione scuola interregionale polizia locale.

2.2 I referenti definiscono i programmi, le sedi, le docenze e i calendari delle attività nell'ambito degli accordi attuativi di cui al punto 1.2.

TITOLO II

Modalità esecutive

Articolo 3

Collaborazione operativa

3.1 In relazione all'ambito di cui all'articolo 1, comma 1.3:

a l'ARMA si impegna a:

- assicurare la disponibilità delle proprie strutture e attrezzature per lo svolgimento delle attività addestrative;
- garantire qualificati istruttori per le iniziative di formazione;

b la REGIONE TOSCANA si impegna a ristorare i costi sostenuti dall'Arma per lo svolgimento delle attività formative, con le modalità di cui al successivo articolo 5.

3.2 Le modalità e i tempi di svolgimento delle attività verranno definite di volta in volta d'intesa tra le Parti, con accordi attuativi che definiranno anche i costi.

3.3 Le Parti:

- a svolgono incontri periodici di programmazione e verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione disciplinata dal presente Accordo;
- b si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive attività che presentino profili di interesse comune.

TITOLO III

Trattamento dei dati

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Accordo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari

del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 51/2018.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 5

Oneri

- 5.1 Le spese sostenute dall'Arma del proprio personale e la messa a disposizione delle strutture saranno ristorati con l'istituto della permuta, di cui all'articolo 545 del *Codice dell'Ordinamento Militare*. Le modalità di corresponsione degli oneri a carico della Regione saranno definite dagli accordi attuativi di cui al punto 1.2.

Articolo 6

Sicurezza dei luoghi delle attività

- 6.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
- 6.2 Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- 6.3 Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il datore di lavoro/responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti, compresi eventuali collaboratori, nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede.
- 6.4 Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante ovvero a soggetto da questi delegato. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile datore di lavoro/soggetto delegato/responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 7

Durata, integrazioni e modifiche

- 7.1 Il presente Accordo quadro, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
- 7.2 L'Accordo può essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
- 7.3 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo quadro, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Se non diversamente concordato in buona fede tra le Parti, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle Parti nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le Parti definiranno in buona fede.
- 7.4 Le Parti si impegnano a risolvere in accordo ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Accordo quadro.
- 7.5 Il presente Accordo quadro è pubblicato nei siti internet dell'Arma e della Regione Toscana e secondo le altre modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Roma-Firenze

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Teo Luzi)



LUZI TEO
ARMA DEI
CARABINIERI
21.07.2023
06:55:15
GMT+01:00

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE TOSCANA

(Dott. Eugenio Giani)



GIANI EUGENIO
Regione Toscana
21.07.2023
11:41:06
GMT+00:00